

IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITA' SPORTIVE

di concerto

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2006, con il quale al Ministro per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive sono state delegate le funzioni di indirizzo e di coordinamento anche normativo nelle materie concernenti le politiche giovanili

Visto il decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria", e in particolare l'articolo 15, comma 6, il quale prevede che per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte a favorire l'accesso al credito dei giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un apposito fondo rotativo, dotato di personalità giuridica, denominato «Fondo per il credito ai giovani», con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, e 2009, finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari;

Considerato che lo stesso articolo 15, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, dispone che con decreto di natura non regolamentare del Ministro per Politiche giovanili e le Attività sportive, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo medesimo, di rilascio e di operatività delle garanzie, nonché le modalità di apporto di ulteriori risorse al medesimo Fondo da parte di soggetti pubblici o privati;

DECRETA

Art. 1

Attuazione e gestione del Fondo di garanzia

1. Il Fondo per il credito ai giovani (di seguito: «Fondo») istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è destinato alle finalità di cui all'articolo 2.
2. Le disponibilità attuali e future del Fondo e gli eventuali apporti da parte di soggetti pubblici e privati, di cui al successivo articolo 8, affluiscono in un apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato.
3. Soggetto attuatore delle iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, è il Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive (di seguito: "Dipartimento").
4. Il Dipartimento affida la gestione del Fondo direttamente ad ente strumentale dell'amministrazione ovvero a soggetto esterno scelto nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie (di seguito: "Gestore").

Art. 2

Operazioni ammissibili alla garanzia del Fondo

1. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti previsti nell'ambito di iniziative a carattere nazionale volte a favorire l'accesso al credito dei soggetti di età compresa tra i 18 e i 40 anni, individuati con decreto del Ministro con delega per le politiche giovanili o con accordi interministeriali.
2. In sede di prima applicazione del presente Decreto, sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti indicati nell'Accordo per la realizzazione dell'iniziativa «Credito per lo studio», stipulato dal Dipartimento in data 18 ottobre 2007 con il Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie e il Ministero dell'Università e della Ricerca – Direzione Generale per lo studente e il diritto allo studio.
3. I finanziamenti ammissibili alla garanzia del Fondo hanno una durata non superiore a tre anni e sono cumulabili fino ad un ammontare massimo di diecimila euro.

Art. 3

Soggetti finanziatori

1. La garanzia può essere chiesta dalle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni ed integrazioni e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui agli articoli 106 e 107 del medesimo decreto legislativo, (di seguito: «finanziatori»), che abbiano sottoscritto apposita convenzione con il Dipartimento sulla base di una convenzione tipo approvata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2. Con le convenzioni di cui al comma 1 sono disciplinate le modalità di adesione dei finanziatori alle iniziative di cui all'articolo 2, è determinata la tipologia del finanziamento, il costo massimo dell'operazione di finanziamento garantita dal Fondo ed è formalizzata l'accettazione da parte dei finanziatori delle regole di gestione del Fondo previste dal presente decreto.

Art. 4

Natura e misura della garanzia

1. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile.

2. Per ogni operazione di finanziamento ammessa all'intervento del Fondo viene accantonato, a titolo di coefficiente di rischio, un importo non inferiore al 10 per cento dell'importo del finanziamento stesso.

3. La garanzia del Fondo è concessa nella misura del 50 per cento dell'esposizione sottostante al finanziamento erogato per la quota capitale, tempo per tempo in essere, nei limiti del finanziamento concedibile, per gli oneri determinati secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2 e per gli eventuali interessi contrattuali e di mora calcolati in misura non superiore al tasso legale.

Art. 5

Ammissione alla garanzia

1. L'ammissione delle operazioni di finanziamento alla garanzia del Fondo avviene esclusivamente per via telematica con le seguenti modalità:

a) il finanziatore comunica al gestore la richiesta di attivazione della garanzia del Fondo per i finanziamenti previsti dall'articolo 2;

b) il gestore assegna alla richiesta un numero di posizione progressivo, secondo l'anno, il mese, il giorno, l'ora e il minuto di arrivo della richiesta, verifica la disponibilità del Fondo e comunica al finanziatore l'avvenuta ammissione alla garanzia del Fondo;

c) il finanziatore, a pena della sospensione della facoltà di operare con il Fondo, comunica al gestore l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di finanziamento ovvero la mancata erogazione del finanziamento entro quindici giorni lavorativi dalla delibera sulla richiesta di finanziamento.

2. Il gestore, nel caso in cui le disponibilità del Fondo risultino totalmente impegnate, nega l'ammissione alla garanzia, dandone immediata comunicazione al finanziatore e al Dipartimento.

3. L'efficacia della garanzia del Fondo decorre, in via automatica e senza ulteriori formalità, dalla data di erogazione del finanziamento.

4. Con le stesse modalità di cui al comma 1 i finanziatori comunicano l'eventuale avvenuta estinzione anticipata, del finanziamento.

5. I finanziatori sono tenuti altresì ad informare il gestore con cadenza semestrale della regolare restituzione dei finanziamenti erogati per i quali è stata richiesta l'ammissione alla garanzia del Fondo.

Art. 6

Attivazione della garanzia

1. In caso di inadempimento del beneficiario del finanziamento, il soggetto finanziatore, decorsi novanta giorni dalla data di scadenza della prima rata rimasta, anche parzialmente, insoluta, invia al beneficiario medesimo l'intimazione al pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate insolte, capitale residuo, interessi contrattuali e di mora, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente la diffida al pagamento della somma dovuta.

2. L'intimazione al pagamento è inviata, per conoscenza, al gestore.

3. Trascorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del beneficiario dell'intimazione, il finanziatore può attivare la garanzia del Fondo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al gestore entro i successivi novanta giorni, e può avviare, a proprie spese, la procedura per il recupero della quota del credito e degli accessori non garantita dal Fondo. Il mancato rispetto del termine di novanta giorni di cui al precedente periodo è causa di decadenza dalla garanzia.

4. Alla richiesta di attivazione della garanzia deve essere allegata la seguente documentazione:

a) la dichiarazione del finanziatore che attesti:

1) l'avvenuta erogazione della somma al beneficiario;

2) l'inadempimento del beneficiario accertato con le modalità di cui al comma 1;

3) la data di avvio delle procedure di recupero del credito con l'indicazione degli atti intrapresi e delle eventuali somme recuperate;

4) l'ammontare dell'esposizione rilevato con riferimento al sessantesimo giorno successivo alla data dell' intimazione di pagamento di cui al comma 1;

b) copia del contratto di finanziamento;

c) copia del piano di rimborso con le relative scadenze;

d) copia della documentazione attestante il possesso da parte dei beneficiari dei requisiti per ottenere il finanziamento;

e) copia di un documento d'identità del beneficiario.

5. Entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta, completa della documentazione di cui al comma 4, il gestore, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle richieste, provvede alla liquidazione al finanziatore dell'importo determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 3.

6. Qualora si renda necessario il compimento di atti istruttori per il completamento della documentazione, il termine di cui al comma 5 si interrompe fino alla data di arrivo della documentazione mancante o dei documenti richiesti. Le richieste di intervento del Fondo sono respinte nel caso in cui la documentazione integrativa non pervenga al gestore entro il termine di novanta giorni dalla data della richiesta.

7. Qualora, successivamente all'intervento del Fondo, il beneficiario del finanziamento provveda al pagamento totale o parziale del debito, il finanziatore deve provvedere a riversare al Fondo le somme riscosse nella misura eccedente la quota indicata all'articolo 4, comma 3.

Art. 7

Surrogazione legale

1. A seguito della liquidazione dell'importo garantito, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, il Dipartimento è surrogato nei diritti del finanziatore, ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, e provvede, anche avvalendosi del gestore, al recupero, anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a ruolo, della somma pagata, degli interessi al saggio legale, maturati a decorrere dal giorno del pagamento fino alla data del rimborso, e delle spese sostenute per il recupero.

Art. 8

Modalità di apporto di ulteriori risorse al Fondo di garanzia

1. Le modalità di apporto di ulteriori risorse al Fondo da parte di soggetti pubblici sono stabilite con accordi stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Le modalità di apporto di ulteriori risorse al Fondo da parte di soggetti privati sono stabilite con contratti di sponsorizzazione stipulati ai sensi dell'articolo 43, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Art. 9

Spese di gestione

1. Alle spese di gestione del Fondo si provvede con le risorse del Fondo medesimo.

Roma, 6 dicembre 2007

IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI

E LE ATTIVITA' SPORTIVE

(Giovanna Melandri)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

(Tommaso Padoa Schioppa)